

Errata corrige Volume Tecnico di laboratorio biomedico - 9788836222797

I commenti ai quesiti delle pagine 54 e 55 sono sostituiti come segue:

4) B. Nel decreto 26 settembre 1994, n. 745 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico) all'art. 2, co. 2, lett. a) si legge: "Il tecnico sanitario di laboratorio Biomedico svolge con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza".

Lo stesso concetto è espresso nella Legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), in cui all'articolo 1 (Definizione delle professioni sanitarie) si assiste al cambiamento giuridico, infatti, la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" presente nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria". La conseguenza è che i mansionari vengono aboliti e si crea un nuovo scenario in cui il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici. Con tutti gli oneri derivanti dall'adempimento dell'esercizio professionale, nel rispetto della vigente legislazione in materia; con le conseguenti ricadute penali e civili.

Nella legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) all'Articolo 3 (Professioni tecnico-sanitarie) ancora una volta viene specificato che gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure

e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

5) C. L'art. 6, comma 4 della L. 43/2006 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" stabilisce che la funzione di coordinamento può essere esercitata da coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: "a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza".

6) C. Le aree di impiego individuate dalla L. 251/2000 sono:

- Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
- Professioni sanitarie riabilitative;
- Professioni tecnico-sanitarie;
- Professioni tecniche della prevenzione.

7) C. Il S.I.T.R.A. è una struttura in linea alla direzione sanitaria dell'ente, sovraordinata al personale del comparto sanitario presente nelle strutture che compongono i dipartimenti e le unità operative. Il

dirigente del S.I.T.R.A. è un operatore appartenente alle professioni di cui alla legge 251/2000 in possesso del titolo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbia esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure al quale siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

Il S.I.T.R.A. è titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e gestione del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, riabilitativo e degli operatori di supporto che operano nell'ente ospedaliero.

Ha il mandato di:

- sviluppare e gestire la pianificazione e la programmazione delle attività svolte dal personale sottordinato per assicurare la risposta "personalizzata" ai bisogni assistenziali degli utenti in relazione allo stato di salute, garantendo l'impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle norme etiche e deontologiche e di qualità delle prestazioni;
- individuare il fabbisogno di risorse infermieristiche, tecniche ed assistenziali e concordare con la direzione la necessaria acquisizione di risorse in relazione agli obiettivi prefissati;
- individuare le priorità nell'ambito assistenziale e formativo e concorre alla predisposizione di programmi per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente per quanto di interesse delle linee professionali afferenti;
- partecipare alla definizione degli indirizzi concernenti l'applicazione del contratto di lavoro, all'identificazione di sistemi premianti e di un sistema di valutazione delle prestazioni professionali.

Il S.I.T.R.A. è inoltre responsabile:

- del governo, della qualità e dell'efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali, tecniche e riabilitative, avvalendosi dei coordinatori presenti nelle strutture dell'Ente;
- dell'attività di ricerca, formazione e sviluppo delle risorse umane per i profili afferenti;
- della progettazione, implementazione e sviluppo di modelli organizzativi assistenziali innovativi, orientati alla personalizzazione dell'assistenza e coerenti con l'organizzazione e le finalità dell'Ente.

8) A. Il POAS, Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, costituisce il documento fondamentale con il quale viene definita e aggiornata la struttura organizzativa dell'Azienda Sanitaria.

La risposta corretta al quesito n. 36 di pag 117 è: B

Alla lettera D del quesito n. 19 di pag 402 la parola Antitrombina è sostituita con: Trombina

Nel commento al quesito n. 15 di pag 406 si legga: Sars Cov2

La lettera A del quesito n. 41 pag 473 è: VII e VI

A pagina 524 la risposta corretta al quesito n. 19 è: B